



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Scuola di Giurisprudenza

IL PRESIDENTE

- ⤴ VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 1680 prot. n. 207006 del 30 novembre 2018;
- ⤴ VISTO il Regolamento di Ateneo delle Scuole, emanato con Decreto Rettorale n. 961 prot. n. 167937 del 4 agosto 2022;
- ⤴ VISTO il nuovo Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con Decreto rettorale n. 1297, prot. n. 233933 del 1° ottobre 2024;
- ⤴ CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 3 del Regolamento per le elezioni studentesche il voto viene espresso con modalità telematica, in presenza o a distanza, secondo la disciplina individuata nel decreto di indizione delle elezioni;
- ⤴ VISTI i decreti dei Presidenti delle Scuole di Ateneo con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli studenti eletti, per il biennio 2023-2025, nei Consigli di Scuola, nei Consigli di Corso di studio e di Scuole di Specializzazione;
- ⤴ VISTO l'espletamento di una tornata di elezioni suppletive per il biennio 2023-2025 negli organi rimasti privi di rappresentanza o che hanno visto eletta una rappresentanza ridotta rispetto a quella spettante;
- ⤴ VISTO il Decreto rettorale n. 1450, prot. n. 312286 del 19 dicembre 2023 di nomina dei rappresentanti degli studenti eletti, per il restante periodo del mandato relativo al biennio 2023-2025, in alcuni Consigli di Dipartimento, Consigli di Corso di studio e di Scuole di Specializzazione;
- ⤴ CONSIDERATA la necessità di procedere con il rinnovo dei rappresentanti degli studenti per il biennio 2025-2027;
- ⤴ VISTO il Decreto rettorale n. 253, prot. n. 52554 del 5 marzo 2025 con il quale sono state indette per i giorni 14 e 15 maggio 2025 le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali e nei Consigli di Dipartimento dell'Università degli Studi di Firenze per il biennio 2025-2027, ed e in particolare quanto stabilito circa il numero e la composizione della rappresentanza studentesca nei Consigli di Dipartimento;
- ⤴ VISTI i dati relativi agli studenti iscritti ai vari Corsi di Studio coordinati dalla Scuola,



DECRETA

Art. 1

Sono indette **per i giorni 14 e 15 maggio 2025** le elezioni di:

- n. 2 studenti nel Consiglio della Scuola di Giurisprudenza;
- n. 6 studenti nel Consiglio di Corso di Studio in Giurisprudenza (1170)
 - n. 8 studenti al Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG);
- n. 6 studenti nel Consiglio di Corso di Studio in Scienze dei Servizi Giuridici (B006)
 - n. 2 studenti al Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG);
- n. 3 studenti nel Consiglio di Corso di Studio in Giurisprudenza italiana e tedesca (B218)
 - n. 1 studente al Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG);
- n. 4 studenti nel Consiglio di Corso di Studio in Giurisprudenza italiana e francese (B250)
 - n. 1 studente al Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG);
- n. 6 studenti nel Consiglio di Corso di Studio in Scienze Giuridiche della sicurezza (B224);
 - n. 3 studenti al Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG);
- n. 2 studenti nel Consiglio di Corso di Studio in Diritto per la sostenibilità e la sicurezza (B256);
 - n. 1 studente al Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG).

Art. 2 - Disposizioni generali per l'elettorato

1. Alla elezione degli studenti nel Consiglio della Scuola partecipano tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Studio coordinati dalla Scuola, come individuati nell'articolo che segue.

Art. 3 – Disposizioni particolari per l'elettorato

1. Alla elezione dei rappresentanti degli studenti:
 - 1) nel CCS (1170) in Giurisprudenza partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:



- (1170) Giurisprudenza
(0226) Giurisprudenza
(0877) Giurisprudenza italo-spagnola
(007) Giurisprudenza
- 2) nel CCS (B006) Scienze dei Servizi Giuridici partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:
(B006) Scienze dei Servizi Giuridici
(0327) Scienze dei Servizi Giuridici
(0326) Scienze Giuridiche
(0502) Scienze Giuridiche: doppia laurea italo-spagnola
- 3) nel CCS (B218) Giurisprudenza italiana e tedesca partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:
(B218) Giurisprudenza italiana e tedesca
- 4) nel CCS (B250) Giurisprudenza italiana e francese partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:
(B250) Giurisprudenza italiana e francese
(B227) Giurisprudenza italiana e francese
(B197) Giurisprudenza italiana e francese
(0876) Giurisprudenza italo-francese
(132) Scienze Giuridiche: doppia laurea italo-francese
- 5) nel CCS (B224) Scienze giuridiche della sicurezza partecipano gli studenti iscritti al Corso:
(B224) Scienze giuridiche della sicurezza L14
- 6) nel CCS (B256) Diritto per la sostenibilità e la sicurezza partecipano gli studenti iscritti al Corso:
(B256) Diritto per la sostenibilità e la sicurezza.

Art. 4 -Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti gli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico 2024-2025. Trova, in ogni caso, applicazione l'art. 4 del Regolamento per le elezioni studentesche.

Art. 5 – Disposizioni generali sul sistema elettorale



1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola e nei Consigli di corso di studio trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 16 e 18 del Regolamento per le elezioni studentesche.

Art. 6 – Disposizioni particolari sul sistema elettorale

1. Per la formazione delle liste per il Consiglio della Scuola il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore a **3**.

2. Per la formazione delle liste dei candidati per ciascun Consiglio di Corso di Studio con numero di iscritti pari o superiore a seicento, in base a quanto prevede l'art. 16 comma 2 del Regolamento per le elezioni studentesche, il numero massimo dei candidati è costituito dalla somma dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Corso di Studio e dei rappresentanti destinati a rappresentare il corso medesimo nei Consigli di Dipartimento. Le liste non possono contenere, a pena di inammissibilità, meno di un quarto del numero massimo di candidati di cui al periodo precedente con arrotondamento per eccesso.

3. Per i consigli di corso di studio con un numero di iscritti inferiore a cento sono eletti due rappresentanti; per i consigli di corso di studio con un numero di iscritti pari o superiore a cento e inferiore a duecento sono eletti tre rappresentanti. Le elezioni si svolgono mediante la presentazione di candidature singole. In mancanza di candidature tutti gli studenti iscritti al corso sono eleggibili e sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. Qualora le candidature presentate siano inferiori al numero dei seggi da attribuire, oltre ai candidati sono eleggibili anche gli studenti iscritti al corso e ***sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voto.***

4. Per i consigli di corso di studio con un numero di iscritti pari o superiore a duecento e inferiore a seicento sono eletti quattro rappresentanti. Le elezioni si svolgono con la presentazione di candidature singole, con facoltà per ciascun candidato di dichiarare con quali altri candidati dello stesso corso di studio intende collegarsi. Tale dichiarazione deve riferirsi ad un numero massimo di candidati pari alla somma dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Corso di studio e dei rappresentanti destinati a rappresentare il corso medesimo nei Consigli di



Dipartimento. I candidati collegati possono indicare una denominazione o un motto che identifichi univocamente il collegamento, e che assumere la qualificazione di “gruppo”. *Ai fini dell’assegnazione dei seggi si applica il metodo d’Hondt di cui all’art. 5, comma 1 del Regolamento per le elezioni studentesche: la cifra elettorale per i candidati non collegati è pari al totale dei voti validi conseguiti; per i gruppi è pari alla somma dei voti validi ottenuto da ciascun candidato collegato. Con riferimento ai gruppi risultano eletti, nell’ambito dei seggi ad essi spettanti, i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.*

5. Per i consigli della Scuola e dei Consigli di Corso di studio con un numero di iscritti pari o superiore a seicento le elezioni si svolgono con il sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti e trova applicazione l’art. 5 Regolamento per le elezioni studentesche. Le liste di candidati contengono un numero massimo di candidati pari alla somma dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di corso di studio e dei rappresentanti spettanti al corso medesimo nei Consigli di Dipartimento. Non possono contenere a pena di inammissibilità meno di un quarto del numero massimo di cui al periodo precedente.

Art. 7 – Piattaforma di voto

1. La procedura elettorale si svolge mediante voto elettronico a distanza ai sensi dell’art. 13, comma 2 del Regolamento per le elezioni studentesche.
2. La procedura telematica con espressione del voto a distanza si svolge tramite l’utilizzo di una piattaforma di voto telematico ELIGO, in modo da garantire, nell’espressione del diritto di voto i principi di personalità ed eguaglianza, libertà e segretezza.
3. L’elettore può accedere al sistema con le proprie credenziali uniche di Ateneo ed esprimere, una volta aperta la votazione, il proprio voto.
4. L’accesso al sistema di e-voting può avvenire tramite Pc, smartphone o tablet personale dell’elettore.
5. Il sistema verifica che il votante sia abilitato e non abbia già votato, raccoglie quindi il voto espresso dall’elettore.



6. I voti sono registrati con un protocollo di crittografia avanzata e non sono consultabili o modificabili da nessuno fino alla fine delle votazioni. Al Termine delle votazioni la Commissione di seggio chiude le votazioni e la Commissione Elettorale Centrale avvia lo spoglio dei dati utilizzando la chiave di decodifica, i dati di voto vengono automaticamente de-crittografati e il sistema produce un report immediato dei risultati in formato non modificabile che viene certificato dal sistema. La Commissione procede, sulla base di quanto restituito dal sistema, alla verbalizzazione di tutti gli atti della procedura.

Art. 8 – Requisiti per la presentazione delle liste

1. Il Presentatore di lista, all'atto di presentazione della lista, secondo la procedura informatizzata descritta nel successivo art. 9, deve indicare ed inserire:
 - a) una sigla o una breve denominazione di non più di cinquanta caratteri – nel seguito del testo “sigla” ed eventualmente un logo, atti ad identificare la lista;
 - b) l'elenco dei candidati in numero non superiore ai rappresentanti da eleggere maggiorato di un terzo, con arrotondamento per eccesso.
 - c) le dichiarazioni irrevocabili di accettazione di candidatura da parte di ciascun candidato.
2. Ciascuna lista presentata, salvo che non sia costituita da un unico candidato, contiene candidati di entrambi i generi, a pena di inammissibilità.
3. Il Presentatore di lista è delegato a ricevere, al proprio indirizzo mail istituzionale, tutte le comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale e a designare i rappresentanti di lista di cui all'art.10 del Regolamento per le elezioni studentesche.

Art. 9 – Presentazione delle liste e dei candidati

1. Ciascun elettore può presentare una lista, accedendo al servizio di **Presentazione Liste Candidati** della Piattaforma “Eligo” accreditandosi tramite le “Credenziali Uniche di Ateneo”.
2. Ciascun elettore può presentare una sola lista per ogni Organo per il quale possiede l'elettorato attivo e per essa proporre una serie di candidati secondo quanto previsto dal precedente articolo.



3. Ciascun elettore **può presentare più liste recanti la medesima denominazione, se concorrenti ad elezioni di organi diversi.**

4. **I presentatori di lista possono essere gli stessi per tutte le liste recanti la medesima denominazione, se concorrenti ad elezioni di più organi.**

5. Il requisito di cui all'art. 8, comma 1 lett. c) del presente decreto si intende soddisfatto qualora il **candidato acceda alla propria proposta di candidatura e la validi attraverso il sistema elettronico.** La validazione attraverso l'utilizzo delle credenziali personali garantisce la provenienza e l'identità del candidato. Tale validazione comporta anche da parte del candidato la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, in particolare di "essere iscritto al corso di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati".

L'utilizzo delle proprie credenziali uniche di ateneo, al fine di quanto previsto nel presente articolo ed in ogni altro articolo del presente decreto, nonché per qualsiasi altra finalità è assolutamente personale e non può essere ceduto a nessuno, senza alcuna eccezione.

6. La fase di presentazione delle liste e la validazione delle candidature da parte dei candidati si svolge **dalle ore 15,00 del 6 marzo 2025 e fino alle ore 15,00 del 26 marzo 2025. Entro lo stesso termine (ore 15.00 del 26 marzo 2025) i candidati dovranno accettare la candidatura.**

Per i Consigli di Corso di studio di cui all'art. 6 commi 3 e 4 del presente decreto l'accettazione delle candidature si intende soddisfatta al momento stesso della presentazione delle medesime sulla piattaforma di voto; l'inserimento delle candidature comporta anche da parte del candidato la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, in particolare di "essere iscritto al corso di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, alla data di scadenza di presentazione dei candidati".

7. I candidati inseriti nelle liste suddette devono possedere i requisiti richiesti e risultare regolarmente iscritti alla data di scadenza della presentazione delle liste di cui al precedente comma.



8. L'Ufficio elettorale controlla la regolarità formale delle liste, ed effettua verifiche sul possesso dei requisiti dei candidati e, a campione, sull'autenticità delle accettazioni, entro le **ore 13,00 del 28 marzo 2025**, riservandosi di sottoporre al giudizio della Commissione elettorale centrale, costituita ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per le elezioni studentesche, quelle liste che presentano eventuali irregolarità ai sensi dell'art. 8 del presente decreto.

9. I candidati che non risultino in possesso dei requisiti richiesti vengono esclusi dalle liste e l'ufficio elettorale, sentiti i presentatori delle liste interessate, provvede ad eliminare dalla competizione elettorale quelle liste che, in seguito ai controlli effettuati, risultassero avere un numero di candidati inferiori al numero minimo.

10. La presentazione delle **candidature singole** per i consigli di corso di studio di cui all'art. 6, commi 3 e 4 del presente decreto può essere effettuata dalle ore **15,00 del 6 marzo 2025 fino alle ore 15,00 del 7 aprile 2025**, secondo la procedura informatizzata prevista dal presente articolo.

11. Con riferimento ai consigli di corsi di studio di cui all'art. 6 comma 4 del presente decreto, per la presentazione delle **candidature collegate**, i candidati devono effettuare le seguenti operazioni:

a) presentare preliminarmente la propria candidatura singola, ai sensi del comma precedente, secondo la procedura informatizzata di cui all'art. 9 del presente decreto, **dalle ore 15,00 del 6 marzo 2025 fino alle ore 15,00 del 7 aprile 2025**;

b) formalizzare le candidature collegate inviando dalla mail istituzionale di uno dei candidati collegati l'apposito modulo (Allegato C) all'indirizzo mail: ufficio.elettoralestud@unifi.it. Anche tale operazione deve essere effettuata dalle **ore 15,00 del 6 marzo 2025 fino alle ore 15,00 del 7 aprile 2025**.

Art. 10 – Sottoscrizioni delle liste e presentazione candidature singole e collegate

1. Il numero dei sottoscrittori di ciascuna lista deve essere almeno di:

n. 30 elettori per il Consiglio della Scuola

n. 20 elettori per il CCS (1170) Giurisprudenza



- n. 20 elettori per il CCS (B006) Scienze dei Servizi Giuridici
- n. 20 elettori per il CCS (B224) Scienze giuridiche della sicurezza.

2. Gli interessati possono sottoscrivere le liste accedendo tramite le credenziali uniche d'Ateneo per i servizi online alla sezione “**Accedi alle Liste**” della piattaforma Eligo e inserendo il proprio sostegno sul sistema. Le firme di sostegno alle liste possono essere apposte **dalle ore 15,00 del 28 marzo 2025 fino alle ore 15,00 del 10 aprile 2025**. Ciascuna sottoscrizione, almeno fino al raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere validata dal Presentatore di lista, pena l'esclusione della lista dall'elezione.

I candidati in una lista non possono sottoscrivere la lista stessa; qualora ciò si verifici, la firma di presentazione è nulla.

I presentatori delle liste potranno comunicare all'ufficio elettorale entro lo stesso termine l'ordine dei candidati all'interno della lista, che, in assenza della suddetta comunicazione, rimarrà quella presente sulla piattaforma.

3. Entro **il 17 aprile 2025** l'Ufficio elettorale provvede ad effettuare verifiche a campione circa l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle liste. L'Ufficio elettorale, sentiti i presentatori di lista, provvede ad escludere dalla competizione elettorale quelle liste che, in seguito ai controlli effettuati, risultassero avere un numero di sottoscrizioni autentiche inferiori al numero minimo di cui al citato art. 8, comma 2 del Regolamento per le elezioni studentesche.

4. Alle liste ammesse per ogni singolo organo viene automaticamente assegnato un numero d'ordine, stabilito mediante sorteggio effettuato dall'ufficio elettorale; l'elenco delle liste ammesse e l'esito dei sorteggi sono pubblicati a cura dell'Ufficio elettorale sul sito web d'Ateneo, nonché trasmessi ai Dipartimenti e alle Scuole per la pubblicazione sui loro siti.

5. Possono essere presentante **candidature singole o collegate** ai sensi dell'art. 6, comma 4 del presente decreto, per il seguente consiglio di Corso di studio:

- Giurisprudenza italiana e francese (B250).



6. I Consigli di Corso di Studio non citati dal comma 1 e dal comma 5 del presente articolo hanno un numero di iscritti inferiore a duecento, per cui si applica il sistema elettorale di cui all'art. 6, comma 3 del presente decreto.

Art. 11- Modalità di voto

1. Le elezioni si svolgono con modalità telematica, con espressione del voto a distanza, secondo quanto prescritto dall'art. 4 del presente decreto.

2. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto. Ciascun elettore può esprimere:

a) un solo voto di lista ed un solo voto di preferenza per un candidato appartenente alla lista prescelta con riferimento all'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali, nei consigli di scuola e nei consigli di corso di studio con numero di iscritti pari o superiore a seicento;

b) un solo voto per il candidato prescelto con riferimento all'elezione dei rappresentanti nei consigli di corso di studio con numero di iscritti inferiore a seicento e nei consigli di scuole di specializzazione;

c) un solo voto per uno dei candidati collegati, con riferimento all'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio di cui all'art. 6, comma 4 lett. c) del presente decreto.

3. Per votare lo studente può collegarsi con le credenziali uniche di Ateneo alla piattaforma di voto al link pubblicato a cura dell'Ufficio elettorale sul sito web di Ateneo dedicato, nonché trasmesso ai Dipartimenti e alle Scuole di Ateneo per la pubblicazione sui loro siti.

4. Il seggio elettorale telematico, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per le elezioni studentesche, resta aperto per le votazioni nei seguenti giorni e nei seguenti orari:

- 14 maggio 2025 dalle ore 9 alle ore 18,00

- 15 maggio 2025 dalle ore 9 alle ore 18,00

5. La sede fisica del seggio telematico viene indicata nel Decreto rettorale di costituzione del seggio medesimo, pubblicato sul sito web di Ateneo dedicato alle elezioni delle rappresentanze studentesche.



Art. 12 -Validità delle votazioni

1.Ciascuna elezione è valida se vi prende parte almeno il 10% degli elettori; qualora non venga raggiunto detto quorum la votazione è altresì valida, ma il numero dei rappresentanti previsti si riduce proporzionalmente, ferma restando la necessità della proclamazione di un eletto quando i rappresentanti da eleggere sono sino a tre e di due eletti negli altri casi.

Art. 13– Nomina degli eletti

1.Alla nomina degli studenti eletti provvede il Presidente della Scuola; gli eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

Art. 14 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto con il presente Decreto, si fa espressamente rinvio al Regolamento per le elezioni studentesche e al Decreto rettorale n. 253, prot. 52524 del 5 marzo 2025.

Firenze,

IL PRESIDENTE
Prof. Alessandro Simoni



ALLEGATO C

ELEZIONI STUDENTESCHE 2025

Presentazione candidature collegate ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Regolamento per le elezioni studentesche

Il/le sottoscritti/e:

1. cognome _____ e
nome _____ nato/a a
_____ il
_____ matricola _____ iscritto/a per l'anno
accademico 2024/2025 all'Università degli Studi di Firenze, al Corso di Laurea triennale /
Corso di Laurea Magistrale di _____

2.cognome _____ e
nome _____ nato/a a
_____ il
_____ matricola _____ iscritto/a per l'anno
accademico 2024/2025 all'Università degli Studi di Firenze, al Corso di Laurea triennale /
Corso di Laurea Magistrale di _____

3.cognome _____ e
nome _____ nato/a a
_____ il
_____ matricola _____ iscritto/a per l'anno



accademico 2024/2025 all'Università degli Studi di Firenze, al Corso di Laurea triennale /

Corso di Laurea Magistrale di

4.

DICHIARANO

- di presentare le proprie candidature collegate ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento per le elezioni studentesche, per l'incarico di rappresentante degli studenti nel Consiglio di corso di studio Di _____
- di essere consapevoli che il numero massimo di candidati collegati è pari alla somma dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Corso di studio e dei rappresentanti destinati a rappresentare il corso medesimo nei Consigli di Dipartimento;
- che le candidature collegate sono identificate univocamente con la seguente denominazione/motto " _____ " assumendo, in ogni caso, la qualificazione di "Gruppo" ¹;
- di avere preso visione del Regolamento per le elezioni studentesche e in particolare di quanto previsto all'art.18, impegnandosi, qualora eletto, a comunicare tempestivamente al Rettore o al Presidente della Scuola di _____ ogni circostanza che comporti la cessazione della carica.

Firenze, _____

Firme di tutti i candidati collegati:

¹ Da compilare soltanto nel caso in cui i candidati collegati intendano indicare una denominazione che identifichi univocamente il collegamento; in caso contrario il gruppo avrà una identificazione numerica d'ufficio.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

.....

N.B. Il presente modulo, sottoscritto in originale, deve essere restituito, debitamente compilato e sottoscritto, in formato pdf, all'indirizzo email ufficio.elettoralestud@unifi.it unitamente ad una copia di un documento di riconoscimento di tutti i candidati.